

Camera dei Deputati

Seduta del 22 dicembre 2014

Ordini del Giorno Approvati

La Camera,
premessi che:

la Legge numero 56 del 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha ridisegnato ruoli, confini e competenze dell'amministrazione locale, trasformando sostanzialmente le Province e le città metropolitane in enti di secondo grado;

che complessivamente, ancor prima di giungere ad un riordino delle competenze, ed in attesa di una riforma organica in grado di garantire continuità dei servizi a cittadini ed imprese, salvaguardia delle professionalità impiegate negli enti, stabilità dei livelli occupazionali, tra il 2011 ed il 2013 i bilanci delle province sono stati decurtati con legge di oltre 2,1 miliardi di euro;

che per il solo 2014 i tagli a carico delle Province assommano ad ulteriori 1,6 mld;

il provvedimento in oggetto (Legge di Stabilità 2014) interviene con un taglio «della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

che nel maxiemendamento nei commi dal 421 al 429 si prevede per le Province un taglio delle dotazioni organiche «in misura pari al 50 per cento del personale di ruolo al 9 aprile 2014, e del 30 per cento per le città metropolitane»;

che alla luce di tale previsione circa 20000 unità di personale dovrebbero essere dichiarati «soprannumerari», e ricollocati in altri uffici pubblici di Comuni e Regioni entro due anni, in caso contrario dal 2017 saranno messi in mobilità,

impegna il Governo:

nel rispetto degli impegni assunti, degli atti di indirizzo già approvati dalla Camera, a porre in essere ogni atto necessario per la tutela dei dipendenti attualmente in ruolo nelle province;

ad assicurare condizioni certe volte a garantire il totale assorbimento delle posizioni soprannumerarie, a monitorare gli effetti prodotti dalla norma, anche al fine di evitare che le misure previste a decorrere dal comma 428 medesimo articolo unico della legge in approvazione non consentano una piena tutela dei lavoratori.

9/2679-bis-

B/2. Cenni, Castricone, Albin, Murer, Fossati, Gnechi, Gregori, Incerti, Maestri, Giacobbe, Naccarato, Narduolo, Simoni, D'Ottavio, Carrà, Luciano Agostini, Terrosi, Nardi, Romanini, Gasparini, Fabbri, Antezza, Amodio, Mariani, Bini. (PD)

La Camera,

considerate le norme di carattere finanziario e ordinamentale che interessano le Province e le Città metropolitane, contenute nella AC 2679-bis-B legge di stabilità 2015 ed in particolare:

visto il contributo al risanamento finanziario del Paese richiesto al comparto Province e Città metropolitane nell'anno 2015 pari a 1 miliardo, che si aggiunge alla riduzione di 2.560 milioni operata – a legislazione vigente – negli anni 2010-2014, per complessivi 3560 milioni previsti per l'anno 2015 (nel 2016 saranno 2 miliardi e nel 2017 3 miliardi) con un impatto di riduzione della spesa corrente per servizi, al netto di quella di personale e ammortamento mutui, di quasi il 30 per cento;

visto che attualmente ci sono già due Province che hanno dichiarato il dissesto e cinque Province che hanno avuto accesso alle procedure di predissesto;

visto il sensibile calo delle entrate proprie provinciali, che al 30 novembre 2014 faceva registrare un – 12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013;

vista la legge cd «Delrio» n. 56/14 approvata nello scorso mese di aprile e che ad oggi ancora non ha determinato alcun provvedimento normativo attuativo, ad eccezione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 che reca solo i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali;

visto il processo di ricollocazione definito nel disegno di legge di stabilità AC 2678 con il quale si prevede che entro il 31 dicembre 2016 i dipendenti delle Province e Città metropolitane definiti come soprannumerari saranno messi in mobilità per essere ricollocati nei ruoli di Stato, Regioni ed enti locali, successivamente al quale si avvierà il processo di messa in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

considerata la necessità di garantire nel frattempo, l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle funzioni nelle Province e nelle Città metropolitane, servizi e funzioni messi a dura prova dal contributo finanziario richiesto al comparto,

impegna il Governo:

ad accelerare il processo di riordino previsto dalla legge n. 56/14, prevedendo anche l'esercizio del potere Sostitutivo a decorrere dal 30 marzo 2015, in caso di inerzia del legislatore regionale;

a valutare, in corso di predisposizione della legge di stabilità 2016, risultati e l'effettiva sostenibilità del contributo posto a carico di Province e Città metropolitane, per gli anni 2016 e 2017, tenuto anche conto della necessità di garantire, attraverso il gettito dei tributi provinciali, le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, così come previsto dalla legge n. 56/14;

ad eliminare le sanzioni a carico delle Province e Città Metropolitane non adempienti al patto di stabilità 2014, e ad eliminare gli obiettivi di patto 2015 in virtù del fatto che si tratta di nuovi enti locali, completamente riformati nella governance e nelle funzioni assegnate;

a valutare approfonditamente i contenuti delle norme di seguito citate al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far slittare i termini di definizione del contributo richiesto a carico di Province e Città metropolitane di cui ai commi 418 e 419 del disegno di legge AC 2679-bis, ad una data successiva al completamento del riordino da parte dello Stato e delle Regioni;

a consentire, in via eccezionale ed in deroga alla normativa vigente, che Province e Città metropolitane possano predisporre il solo bilancio di previsione 2015 in data successiva al completamento del riordino da parte dello Stato e delle Regioni;

si invita il Governo a garantire le risorse necessarie a coprire il costo del personale precario oggi in forza nelle Province e nelle Città Metropolitane – nonché il personale delle società partecipate strumentali –, ed i cui contratti non possono essere reiterati in virtù di quanto previsto al comma 420.

9/2679-bis-B/113. **Albini, Cenni, Luciano Agostini, Terrosi, Carra, Romanini, Fabbri, Bini, Castri** (PD)

La Camera,

premessi che:

la legge cosiddetta «Delrio» n. 56/14 approvata nello scorso mese di aprile non abolisce le province ma le trasforma in enti di secondo grado con funzioni fondamentali ben delineate;

è stato avviato un percorso di confronto tra Governo, regioni, province e comuni per il conseguente riordino delle funzioni delle province a seguito del quale si sarebbe dovuto individuare eventuale trasferimento di risorse e personale connesso alle funzioni non fondamentali;

ad oggi ancora non risulta approvato alcun provvedimento normativo attuativo della legge Delrio, ad eccezione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, che rinvia di fatto a future leggi regionali;

indipendentemente dal processo di attuazione della Delrio, il disegno di legge AC 2679-bis-B impone il taglio del costo delle dotazioni organiche del 50 per cento per le province, 30 per cento per le città metropolitane;

due province (Vibo Valentia e Biella) sono in dissesto e cinque province (Potenza, Chieti, Ascoli, Imperia e Verbania-Cusio-Ossola) sono in dissesto per oltre 30 milioni di euro;

a fine 2013, 21 province sono in anticipazione di cassa. Nel 2013 rispetto all'anno precedente c'è stato un incremento del 40 per cento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria;

con i tagli previsti dal disegno di legge AC 2679-bis-B per 1 miliardo circa 40 province andranno nel 2015 in piano di riequilibrio finanziario;

questo comporterà che saranno a rischio i 2 miliardi di stipendi per i 50.000 dipendenti delle Province e i pagamenti a favore dei fornitori dei servizi per le province (manutenzione strade, interventi dissesto idrogeologico, manutenzione edifici scolastici);

vista la necessità di garantire, in ogni caso, l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle funzioni nelle Province e nelle città metropolitane, servizi e funzioni messi a dura prova dal contributo finanziario richiesto al comparto,

impegna il Governo

ad accelerare il processo di riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province, prevedendo anche l'esercizio del potere sostitutivo a decorrere dal 30 marzo 2015, in caso di inerzia del legislatore regionale;

a valutare, in corso di predisposizione della legge di stabilità 2016, risultati e l'effettiva sostenibilità del contributo posto a carico di province e città metropolitane, per gli anni 2016 e 2017, tenuto anche conto della necessità di garantire, attraverso il gettito dei tributi provinciali, le funzioni fondamentali attribuite a province e città metropolitane, i servizi ai cittadini e i pagamenti ai fornitori;

a garantire le risorse necessarie a coprire il costo degli stipendi al personale collocato in mobilità, nonché del personale non a tempo indeterminato oggi in forza nelle province e nelle città metropolitane e nelle società partecipate strumentali;

al fine di favorire il completo assorbimento del personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a valutare la possibilità di consentire l'applicazione, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

9/2679-bis-B/121. **Russo, Sarro, Faenzi, Luigi Cesaro**. (Forza Italia)

La Camera,

premessi che:

i commi da 421 a 428 e il comma 430 del provvedimento in esame recano la riduzione della dotazione organica del personale delle province e delle città metropolitane, nonché disciplinano le procedure per la mobilità del personale;

in particolare si prevede riduzione del 50 e del 30 per cento del personale, rispettivamente, di province e città metropolitane e la mobilità del personale in eccedenza verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni;

si prevede, altresì, che in caso di mancato completo riassorbimento del personale entro il 31 dicembre 2016, lo stesso sarà collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro o un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi;

tale ultima previsione determina il rischio che un numero indefinito di persone oggi in servizio presso gli enti in oggetto si trovi, di fatto, disoccupato, con le ovvie gravissime ricadute sul piano sociale,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di procedure che consentano a tutto il personale oggi in servizio presso province e città metropolitane di essere riassorbite presso altri enti pubblici.

9/2679-bis-B/125. Cirielli, Rampelli (Fratelli d'Italia)

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di stabilità, nell'intento di reperire coperture finanziarie alle disposizioni di spesa disposte dal Governo, ha, per l'ennesima volta, imposto tagli indiscriminati al comparto regionale e locale;

al comparto degli enti territoriali sono stati sottratti complessivamente quasi 4 miliardi, di cui 3 e mezzo alle regioni ordinarie, che si somma ai circa 6 miliardi tagliati a province e regioni metropolitane per il triennio 2015-2018 e al taglio dei 750 milioni annuali di tagli già previsto dal decreto 66/2014 (bonus 80 euro), di cui si prevede l'estensione fino al 2018;

il testo presentato dal Governo non fissa alcun criterio per il riparto di questi tagli, che saranno pertanto operati presumibilmente in maniera lineare, sulla base delle ripartizioni storiche, cristallizzando quindi l'attuale situazione nella quale alcune regioni hanno adottato criteri di razionalizzazione ed efficienza ed altre hanno perpetrato sprechi ed inefficienze. Nessun meccanismo premiale è stato adottato per riconoscere lo sforzo delle regioni virtuose che così dovranno incassare altri tagli su bilanci già ridotti al minimo;

le dichiarazioni date dal Governo sui tagli alle regioni danno persino l'impressione che si cerchi volutamente di attribuire agli enti territoriali responsabilità che non gli appartengono: il Ministro della salute ha infatti affermato che «la legge di stabilità non prevede tagli alla sanità, il fondo sanitario è intatto», e che «se le regioni tagliano il fondo sanitario se ne assumono le responsabilità»; applicare tuttavia tagli finanziari superiori alla capacità oggettiva di compressione delle altre spese regionali significa di fatto obbligare le regioni a farsi carico delle scelte impopolari operate dal governo;

è assolutamente necessario passare dalla metodica dei tagli lineari ad un meccanismo di riparto tra enti territoriali basato sui costi standard, al fine di premiare finalmente chi negli ultimi anni ha amministrato in modo responsabile ed efficiente, e stimolare le altre regioni ad adeguarsi, al fine di ottenere risparmi reali per l'intero comparto e non una mera contrazione della spesa sociale,

impegna il Governo

ad inserire un preciso riferimento ai costi standard come criterio per stabilire il riparto dei tagli imposti dal governo al comparto degli enti territoriali.

9/2679-bis-B/136. Giancarlo Giorgetti, (Lega) Guidesi (Lega), Rubinato (PD)

La Camera,

premessi che:

i commi da 421 a 429 dell'articolo 1 del provvedimento, che di fatto riscrivono il percorso di riordino istituzionale di province e città metropolitane fissato nella legge n. 56 del 2014, c.d. legge Delrio, rispondono alla semplice logica che alla riduzione delle competenze debba corrispondere il ridimensionamento delle relative dotazioni organiche e delle risorse economiche disponibili;

il percorso di attuazione della riforma dei suddetti enti sposterà funzioni e personale corrispondente in altri enti, passando per la riduzione dotazione organica del personale, nella misura del 50 per cento per le province e del 30 per cento per le città metropolitane, e dall'avvio delle relative procedure per la mobilità per le unità in esubero;

il *timing* prevede precisi passaggi temporali: entro il 1° aprile 2015, ogni ente dovrà individuare il personale che intende mantenere per gestire le nuove funzioni, mentre il rimanente personale dovrà essere riassorbito, da regioni, comuni o da altre amministrazioni statali. A partire dal 2017, tutto quel personale che non ha già trovato soluzione lavorativa, verrà collocato in disponibilità per due anni con una decurtazione del 20 per cento della retribuzione. A termine di tale periodo e solo dopo il 30 aprile 2019, si avvieranno i licenziamenti;

l'emendamento del Governo nella sua stesura originaria ha determinato uno stato di agitazione permanente di tutto il personale dipendente delle Province italiane che attraverso forme di presidio delle sedi istituzionali ha portato ad una significativa revisione delle disposizioni ed all'accoglimento di una serie di istanze, prima fra tutte la previsione del termine preciso, il 31 dicembre 2016 dal quale far decorrere l'eventuale collocamento in disponibilità del personale che esubera in caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri e processo di mobilità tra gli enti;

altro aspetto di assoluto rilievo è la previsione espressa che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il personale rimarrà in servizio presso gli enti provinciali e le città metropolitane con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Rispetto alla prima stesura dell'emendamento, il percorso di mobilitazione ha anche spostato in avanti di due anni, e cioè al 31 dicembre 2018, il termine per la stabilizzazione del personale precario;

è necessario, inoltre, ricordare che per quanto riguarda il trattamento economico i lavoratori, a seguito di quanto convenuto con il protocollo Delrio e previsto dalla legge n. 56 del 2014, manterranno inalterato il trattamento economico, compreso il salario accessorio in godimento presso l'Ente provincia;

nel corso della mobilitazione dei lavoratori il Governo, tramite il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio, ha testualmente affermato che: «Il personale delle province non rimarrà per strada e che verrà assorbito tramite blocco di tutte le assunzioni in tutte le amministrazioni dello Stato e affini»,

impegna il Governo

a giungere, entro il 31 dicembre 2016, al pieno ricollocamento di tutto il personale delle province al fine di evitare il collocamento in disponibilità anche di un solo dipendente, onde scongiurare l'avvio dei licenziamenti al termine di tale periodo.

9/2679-bis-B/170. **Scotto, Airaudo, Placido** (SEL)

ODG ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE

La Camera

premessi che:

la Legge di Stabilità 2015 prevede il taglio delle dotazioni organiche per le Province in misura pari al 50 per cento del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 9 aprile 2014;

questo pone il rischio che circa 20.000 dipendenti possano essere dichiarati «soprannumerari»;

per diminuire il peso finanziario degli stipendi non più sostenibili per il taglio del costo della dotazione organica è prevista negli anni 2015 e 2016 a mobilità, cioè il trasferimento dei dipendenti provinciali verso:

a) in via privilegiata Regioni e Comuni, i quali negli anni 2015 e 2016 potranno assumere solo i vincitori dei concorsi già banditi, non ancora chiamati in servizio e solo i dipendenti provinciali da ricollocare;

b) via subordinata, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola Afam ed enti di ricerca, le quali amministrazioni dovranno effettuare una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale provinciale e potranno effettuare assunzioni esclusivamente a beneficio dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e a beneficio del personale provinciale da ricollocare, non assunto in mobilità da Regioni e Comuni;

l'iter previsto appare poco coerente con la legge 56/2014 (Delrio) la quale prevede, in un percorso virtuoso, che «prima» Stato e Regioni, attraverso le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 determinino nel dettaglio le spese connesse alle funzioni, e che solo «dopo» l'insieme delle funzioni provinciali, delle loro fonti di finanziamento, del personale impiegato e delle risorse strumentali, passi a Stato, Regioni o Comuni, con uno spostamento delle risorse, senza alcun taglio e senza alcuna situazione di sovrannumerarietà dei dipendenti;

la legge di Stabilità 2015 prende invece esplicitamente in considerazione il caso di mancata completa ricollocazione dei dipendenti, prevede il riutilizzo con forme contrattuali a tempo parziale per il personale non dirigenziale più anziano e, in fine, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 33, commi 7 e 8, della legge n. 165 del 2001;

tale ultima norma regola la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale pubblico che non possa essere ricollocato, a seguito di tagli alla dotazione organica, previa collocazione in «disponibilità», cioè con la sospensione del rapporto di lavoro. Durante tale periodo il lavoratore percepisce un'indennità pari all'80 per cento del trattamento economico fondamentale, senza riconoscimenti accessori; la riduzione stipendiale, dunque, diviene, nella sostanza, pari a circa il 30 per cento; decorsi i 24 mesi senza ricollocazione, il rapporto di lavoro si risolve;

sussiste quindi nell'impianto della Legge di Stabilità, ancorché remota, la conseguenza dei licenziamenti a seguito della riorganizzazione delle Province;

sarebbe stato e sarebbe invece molto più logico e coerente con la legge Delrio escludere dalla mobilità i dipendenti prossimi alla pensione limitandosi a dichiararli eventualmente in sovrannumero fino alla data della collocazione in pensione e non inserendoli nei calcoli per la riduzione dei costi della dotazione organica;

non agevola certo il funzionamento degli Uffici degli Enti di destinazione la mobilità di unità di personale prossima alla pensione il quale, conclusa la logica e necessaria fase di inserimento e apprendimento delle nuove procedure, va poi di lì a poco in quiescenza;

più coerente e in linea anche con il percorso di rinnovo generazionale della Pubblica Amministrazione indicato dal DDL di riforma della PA. (c.d. DDL Madia) sarebbe invece l'adozione di provvedimenti per favorire forme di pensionamento con e norme «ante Foriero» per il personale che dal 2015 al 2018 potrebbe essere collocato in quiescenza; sarebbe stato e sarebbe molto più coerente con la legge Delrio prevedere, oltre all'esclusione dalla mobilità, al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli enti di area vasta,

che al personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, si applichino, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

impegna il governo

ad assumere nelle more del complesso iter per la mobilità del personale delle Province e Città Metropolitane e comunque in tempo utile, ogni provvedimento che al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli Enti di area vasta, preveda che al personale dei suddetti Enti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, si applichino, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché a tenere in particolar conto nel riassetto organizzativo degli Enti locali delle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2014 relative al principio del «valore medio nazionale».

9/2679-bis-B/115. Carrescia, Manzi (PD)